

Strategia di investimento e accordi con i gestori di attivi

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) - Art. 124-sexies - Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi
Delibera Covip 2 dicembre 2020 - Art. 5 - Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi

In relazione alle previste comunicazioni di cui all'art. 124 sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 (TUF), in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, il Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme (di seguito "Fondo") conferma anche per l'anno 2026 quanto già comunicato lo scorso anno in merito a:

- A.** strategia di investimento;
- B.** accordi di gestione delle risorse finanziarie.

Si riportano di seguito gli aspetti principali relativi a quanto precede.

- A.** La strategia di investimento del Fondo è illustrata nella politica di investimento e nella Nota informativa (documenti consultabili sul sito web del Fondo) in cui sono definiti:
- l'orizzonte medio di permanenza degli Associati nel comparto, calcolato sulla base di ipotesi tecniche che tengono conto degli elementi demografici, di quelli che attengono agli eventi della vita lavorativa e di quelli che si riferiscono alle ipotesi di liquidazione -anche parziale- della posizione;
 - il differente profilo di rischio che si intende attribuire al singolo comparto.

Sulla base dei criteri sopra indicati viene definito il *mix* delle varie *asset class*, che tiene conto del contributo che ogni singola componente - in particolare quella azionaria- può fornire al conseguimento di risultati adeguati rispetto agli obiettivi del comparto. Le *asset allocation* così definite sono valutate sulla base di un'analisi di *shortfall* in modo tale da verificare che gli orizzonti temporali finanziari di ciascun comparto, necessari a raggiungere gli obiettivi di rendimento *target*, siano compatibili con i bisogni previdenziali degli Associati.

In conformità con la normativa di riferimento, la politica di investimento viene sottoposta a verifica di adeguatezza con cadenza almeno triennale, ovvero ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

L'*asset allocation* strategica definita nell'ambito della politica d'investimento viene integralmente declinata nei mandati di gestione (le "convenzioni") che il Fondo stipula, in conformità alle previsioni normative di settore, con Gestori qualificati.

In tale contesto sono altresì stabiliti limiti qualitativi e quantitativi (*asset allocation* tattica) di specifiche *asset class* il cui controllo è affidato in prima istanza al Depositario.

FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

Le convenzioni prevedono altresì stringenti verifiche circa il rispetto da parte degli stessi Gestori delle linee guida definite dal Fondo.

Il Fondo, tramite le Funzioni preposte al controllo degli investimenti e dei rischi, verifica nel continuo e in modo autonomo la rispondenza della gestione agli obiettivi, alle strategie e ai vincoli definiti nelle convenzioni. Pertanto, indipendentemente dall'orizzonte temporale di ogni comparto, l'operato dei gestori viene costantemente monitorato al fine di verificare:

- la corretta implementazione della politica d'investimento e dei correlati limiti qualitativi e quantitativi;
- il rispetto dei limiti di rischio assegnati.

Inoltre, il Fondo incontra periodicamente (normalmente ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, a turno) i Gestori incaricati, con i quali svolge un confronto sulle strategie adottate nonché sulla visione dei mercati.

In conformità alle disposizioni "IORP II", il Fondo ha anche attivato uno specifico monitoraggio sulla dimensione della sostenibilità degli investimenti (Environmental Social and Governance - ESG), i cui fattori possono incidere sia sui risultati a medio e lungo termine degli stessi, sia come specifico elemento di rischio, prevedendo espressamente nelle convenzioni l'obbligo a carico dei Gestori di considerare i fattori ESG all'interno del processo di definizione dell'universo di investimento.

Su queste posizioni (ESG) il Fondo svolge autonomamente un'attività di monitoraggio del portafoglio gestito, le cui valutazioni peraltro in ogni caso non costituiranno criteri automatici di inclusione/esclusione di titoli in portafoglio.

Resta inteso che qualora dovessero emergere elementi di criticità relativamente al portafoglio in gestione, il Gestore è impegnato a fornire indicazioni in merito alle decisioni di investimento assunte e il Fondo potrebbe chiedere allo stesso la dismissione dell'investimento, che dovrebbe in ogni caso realizzarsi senza pregiudizio per il Fondo.

- B.** Le risorse finanziarie sono affidate in gestione mediante specifici accordi con i soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente.

Le convenzioni di gestione declinano concretamente le politiche di investimento del Fondo e le linee di indirizzo strategico a cui devono attenersi i soggetti gestori nello svolgimento del loro incarico.

Gli accordi con i gestori prevedono una durata del mandato di 5 anni con esclusione del tacito rinnovo e facoltà per il Fondo di recesso anticipato e prevedono esclusivamente commissioni fisse.

Il Gestore si impegna a fornire le informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento da parte del Fondo, tramite le Funzioni preposte al controllo degli investimenti e dei rischi, delle verifiche circa l'attività di gestione e il rispetto dei parametri di rischio, nonché eventuali ulteriori informazioni utili per lo svolgimento della suddetta attività, secondo tempi e modalità stabilite dal Fondo Pensione. A tale scopo è consentito anche alla

FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

Funzione di Revisione interna del Fondo di poter effettuare autonomi controlli sull'attività di gestione e sull'operato del Gestore.

Come precisato nel Documento sulla Politica di investimento del Fondo, sono state individuati dei parametri che fungono da "soglie di attenzione" per indirizzare l'attività di monitoraggio nell'ambito dei controlli rimessi alle funzioni competenti. Tra questi si cita ad esempio il *turnover* di portafoglio che il Fondo ritiene un parametro da prendere in considerazione congiuntamente ad altri, fra i quali il rendimento conseguito, nel contesto di una valutazione più complessiva delle contingenze di mercato. Tali parametri non costituiscono un limite imposto ai Gestori e in tale contesto una deroga ai valori prefissati in convenzione può essere considerata a conferma del principio di autonomia di gestione riconosciuto ai Gestori stessi.

Il Fondo e la Funzione competente, oltre a monitorare costantemente tramite il Depositario l'andamento delle gestioni e i limiti qualitativi e quantitativi gestionali, valuta alla scadenza dei mandati i risultati ottenuti dal Gestore. Tale valutazione viene compiuta su tutti gli elementi qualitativi e quantitativi della gestione, in modo da comporre un giudizio esaustivo sul valore aggiunto creato dal singolo Gestore, anche ai fini di un'eventuale valutazione dello stesso al momento della scadenza del mandato in sede di procedura di bando per l'assegnazione di nuovi incarichi.